



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE DEL
DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

N. 557/RS/01/137/2299

Roma, 7 agosto 2002

OGGETTO: SIULP - Segreteria Provinciale di Modena. Legge 8 marzo 2000 n. 53.
Disposizioni per il sostegno della paternità e della paternità. Quesito.

ALLA SEGRETERIA NAZIONALE SIULP

= ROMA =

Si fa riferimento al quesito avanzato dalla Segreteria Provinciale SIULP di Modena con l'unita nota del 3/5/2002, inerente la possibilità, per il personale della Polizia di Stato, di fruire, dopo un periodo di assenza per malattia, del congedo parentale senza soluzione di continuità, ovvero sia necessario l'effettivo rientro in servizio per almeno un giorno.

Al riguardo, il Servizio Ordinamento e Contenzioso ha rappresentato che, ai fini della concessione del congedo parentale di cui all'art. 32, 1° comma, del Decreto Legislativo n. 151/2001, il dipendente è tenuto a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno quindici giorni prima della fruizione del predetto istituto e, pertanto, ove si verificasse l'ipotesi prospettata, si ritiene che, terminato il periodo di malattia, al dipendente possa essere concesso il congedo parentale richiesto, senza soluzione di continuità.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO